



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Cavaliere Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05

DEL 20 AGOSTO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 20 agosto 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 7/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. GIOVANNI GUELI, Presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona;
- A.S.D. VIRTUS BIVONA.

La Procura Federale con nota 1272/1070 pf13-14/GS/pp del 1° giugno 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere:

- Il Sig. Giovanni Gueli, quale Presidente e dirigente accompagnatore, della violazione dell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare del campionato regionale di Prima categoria, Virtus Bivona/Città di Agrigento del 13/04/2014 e Milocca Milena/Virtus Bivona del 06/04/2014, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Francesco Colombo, non regolarmente tesserato per la A.S.D. Virtus Bivona;
- La Società A.S.D. Virtus Bivona, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Giovanni Gueli, l'inibizione per mesi cinque;

per l'A.S.D. Virtus Bivona, l'ammenda di € 600,00.

Quanto sopra premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che è documentalmente dimostrato che il Sig. Giovanni Gueli, nell'indicata qualità e nelle gare sopra specificate, ebbe a sottoscrivere le distinte ufficiali, indicando quale allenatore il nominativo del sig. Francesco Colombo, allenatore dilettante di 3^a categoria, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 26.837), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato per la A.S.D. Virtus Bivona.

Appaiono pertanto violate le disposizioni regolamentari che supportano il deferimento, sia per quanto riguarda il Sig. Giovanni Gueli che, per l'effetto, per quanto riguarda oggettivamente la Società deferita, conseguendone le sanzioni di seguito specificate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Giovanni Gueli, Presidente della A.S.D. Virtus Bivona, la sanzione di mesi due di inibizione;
- alla A.S.D. Virtus Bivona la sanzione di € 250,00 di ammenda.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 8/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig.ra ANTONINA FAMA', Presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Pro Falcone;
- A.S.D. PRO FALCONE.

La Procura Federale con nota 1273/1071 pf13-14/GS/pp del 08 giugno 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere:

- La Sig.ra Antonina Famà, quale Presidente e dirigente accompagnatore, della violazione dell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare del campionato regionale di Prima categoria, Falcone/Pro Falcone del 27/10/2013 e Pro Falcone/Pro Mende del 21/09/13, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Carmelo Fazio, non regolarmente tesserato per la A.S.D. Pro Falcone;
- La Società A.S.D. Pro Falcone a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Le parti deferite, benchè ritualmente convocate all'udienza odierna, non sono comparse, ma hanno fatto pervenire memoria difensiva datata 14/08/15, sostenendo:

- a) Il decorso del termine di prescrizione ex art. 25 n° 1 C.G.S., anche con riferimento al comma 2 dello stesso articolo;
- b) L'erroneità del richiamo di cui all'art. 30 comma 8 C.G.S. contenuto nell'avviso di convocazione;
- c) L'erroneità dell'indicazione riferita alla partita del 27/10/2013 in realtà mai disputata contro la inesistente soc. Falcone.

La Procura Federale, previo rigetto delle eccezioni di cui alla memoria difensiva delle parti deferite, ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Antonina Famà, l'inibizione per mesi cinque;
- per l'A.S.D. Pro Falcone, l'ammenda di € 600,00.

Quanto sopra premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che le eccezioni sollevate dalle parti deferite sono infondate.

In particolare, per ciò che attiene alla prescrizione, l'eccezione, come già detto, è infondata sotto un duplice aspetto. Alla fattispecie va infatti applicato il termine prescrizionale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 25, non essendo la violazione contestata riferibile alle altre fattispecie specifiche contemplate nel suddetto articolo.

Peraltro, qualora si volesse accedere alla tesi difensiva e cioè che debba trovare applicazione la fattispecie contemplata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 C.G.S., comunque il termine di prescrizione non sarebbe ancora maturato alla data odierna.

Infatti per la suddetta norma le violazioni relative allo svolgimento della gara si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare l'illecito. Per cui, essendo i fatti avvenuti nella stagione sportiva 2013/2014 la prescrizione sarebbe venuta a maturare il 30/06/2015. Tuttavia, trovando applicazione il secondo comma dell'art. 25 C.G.S., peraltro esplicitamente richiamato dai deferiti, l'apertura di un'inchiesta formalizzata dalla Procura Federale, determina l'interruzione del termine prescrizionale con slittamento dello stesso al 31/12/2015.

Per quanto riguarda le altre due eccezioni, trattasi di materiali errori scusabili. Il primo, riferibile al vecchio testo dell'art. 30 C.G.S. (oggi art. 30 comma 11 C.G.S.), non ha prodotto alcuna lesione ai diritti di difesa che sono stati comunque esplicitati dalle parti deferite con la memoria in discorso; il secondo, commesso in origine dalla Procura Federale, dovendosi riferire la gara del 27/10/13 disputata con la Folgore e non già, come indicato in deferimento con la inesistente soc. Falcone, in quanto i deferiti ben potevano, attraverso la data dell'incontro, risalire all'effettiva identificazione della fattispecie contestata.

Va altresì aggiunto che comunque l'errore è ininfluenza essendosi la violazione comunque concretizzata anche con riferimento alla gara del 21/09/13, non contestata dai deferiti.

Nel merito va rilevato che è documentalmente dimostrato che la Sig.ra Antonina Famà, nell'indicata qualità e nelle gare nelle date sopra individuate, ebbe a sottoscrivere le distinte ufficiali, indicando quale allenatore il nominativo del sig. Carmelo Fazio, allenatore dilettante di 3^a categoria, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 32.934), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato per la A.S.D. Pro Falcone.

Appaiono pertanto violate le disposizioni regolamentari che supportano il deferimento, sia per quanto riguarda la Sig.ra Antonina Famà che, per l'effetto, per quanto riguarda oggettivamente la Società deferita, conseguendone le sanzioni di seguito specificate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- alla Sig.ra Antonina Famà, Presidente della A.S.D. Pro Falcone, la sanzione di mesi due di inibizione;
- alla A.S.D. Pro Falcone la sanzione di € 250,00 di ammenda.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 9/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. SALVATORE BILLECI, dirigente dell'A.S.D. Jatina Pro Monreale;
- A.S.D. JATINA PRO MONREALE.

La Procura Federale con nota 1274/1073 pf13-14/GS/pp del 2 giugno 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere:

- Il Sig. Salvatore Billeci, quale dirigente accompagnatore, della violazione dell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Partinico Audace/Jatina Pro Monreale del 02/09/13 e Jatina Pro Monreale/Partinico Audace del 15/09/13, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Filippo Balsano, non regolarmente tesserato per la A.S.D. Jatina Pro Monreale;
- la Società A.S.D. Jatina Pro Monreale a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio dirigente accompagnatore, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Salvatore Billeci, l'inibizione per mesi quattro;
- per l'A.S.D. Jatina Pro Monreale, l'ammenda di € 600,00.

Quanto sopra premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che è documentalmente dimostrato che il Sig. Salvatore Billeci, nell'indicata qualità e nelle gare sopra specificate, ebbe a sottoscrivere le distinte ufficiali, indicando quale allenatore il nominativo del sig. Filippo Balsano, allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 53.875), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la A.S.D. Jatina Pro Monreale.

Risultano pertanto violate le disposizioni regolamentari che supportano il deferimento, sia per quanto riguarda il Sig. Salvatore Billeci che, per l'effetto, per quanto riguarda oggettivamente la Società deferita, conseguendone le sanzioni di seguito specificate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Salvatore Billeci, dirigente accompagnatore della A.S.D. Jatina Pro Monreale, la sanzione di mesi uno di inibizione;
- alla A.S.D. Jatina Pro Monreale la sanzione di € 250,00 di ammenda.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20 agosto 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**